



Comune di San Michele al Tagliamento

PROVINCIA DI VENEZIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

INDICE

- Art. 1 Finalità e criteri generali**
- Art. 2 Modalità di funzionamento del servizio e criteri di accesso**
- Art. 3 Modalità per l'erogazione del servizio**
- Art. 4 Modalità di compartecipazione e di pagamento**
- Art. 5 Ritiro dal servizio**
- Art. 6 Accompagnamento sugli scuolabus**
- Art. 7 Comportamento durante il trasporto**
- Art. 8 Affidamento degli alunni**
- Art. 9 Verifiche funzionalità del servizio - reclami**
- Art. 10 Rinvio alla normativa vigente**

Approvato con delibera di C.C. nr. 128 del 20.12.2012

ALL. sub b)

Art. 1 Finalità e criteri generali

Il Servizio di trasporto scolastico è rivolto a favorire il pieno adempimento dell'obbligo scolastico e ad agevolare il compito educativo delle famiglie, così come stabilito dalla Legge Regionale 02/04/1985 n. 31 e successive modificazioni; esso è svolto dal Comune di San Michele al Tagliamento, nell'ambito delle proprie competenze, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

Il servizio regolamentato consiste nel trasporto collettivo degli alunni che frequentano le scuole dell'infanzia e dell'obbligo nel territorio Comunale residenti ad una distanza dalla scuola di riferimento superiore a km 1,5. Per i minori con disabilità la distanza dalla scuola non viene considerata. Lo scopo è di facilitare l'accesso al sistema scolastico mediante percorsi che coprono il tragitto verso scuola e ritorno individuando dei punti di ritrovo.

L'Amministrazione Comunale può collaborare, secondo i programmi concordati di anno in anno fra istituzioni scolastiche e ufficio scolastico, al trasporto volto a favorire l'arricchimento dell'offerta formativa con iniziative quali gite culturali, itinerari educativi/naturalistici ecc.

Il servizio viene assicurato sia con personale e mezzi in dotazione del Comune, sia tramite ditte convenzionate in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore.

Le scuole di riferimento per le singole frazioni sono così identificate:

San Michele al Tagliamento = scuole di San Michele al Tagliamento

Cesarolo, Terzo Bacino = scuole di Cesarolo

Bevazzana, Bibione = scuole di Bibione

San Giorgio, Villanova-Malafesta = scuole di San Giorgio

Art. 2 Modalità di funzionamento del servizio e criteri di accesso

L'ufficio, in corrispondenza dell'entrata in vigore dell'orario definitivo degli Istituti, predispone un piano annuale di trasporto scolastico con l'indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi sulla base degli accordi organizzativi con i Dirigenti Scolastici, della disponibilità dei mezzi e della dotazione organica del servizio proprio e/o in appalto.

I percorsi sono programmati con criteri di razionalità tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle sedi.

La programmazione dei percorsi deve tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo, tenendo conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero di richieste.

Gli itinerari sono articolati esclusivamente secondo percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico non potendosi svolgere su strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di trasporto.

In particolare i punti di salita e di discesa degli alunni saranno individuati in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e delle norme di sicurezza, evidenziati con apposita segnaletica verticale e/o orizzontale, nonché - ove possibile - dotati di pensilina.

Nella predisposizione del piano annuale, redatto in base ai principi sopraindicati, le domande di iscrizione al servizio saranno accolte, fino alla disponibilità di posti sugli autobus, tenuto conto dei seguenti criteri la cui elencazione costituisce ordine di priorità:

- scuola dell'obbligo;
- portatori di handicap;
- residenza in abitazioni poste a maggior distanza dalla scuola territorialmente di competenza;
- famiglia totalmente sprovvista di veicolo;
- genitori che lavorano entrambi con attività che li costringono fuori casa per tutta la fascia oraria
- interessata al trasporto;
- a parità di condizioni, alunni di età inferiore quindi data della richiesta.

Qualora, rispetto alla disponibilità accertata dei posti, si registrasse un esubero di richieste, sarà predisposta una lista d'attesa che terrà conto delle priorità sopra indicate.

Qualora vi fosse disponibilità di posti, sarà possibile accogliere richieste di residenti a distanze dalla scuola di riferimento inferiori alla distanza minima stabilita in km 1,5, purché ciò non comporti disfunzioni o ritardi nei percorsi e negli orari stabiliti.

Il servizio di trasporto scolastico limitatamente all'utilizzo dello scuolabus entro i percorsi già definiti, utilizzando le fermate già individuate, ove ci sia disponibilità di posti sui mezzi dopo l'accoglimento di tutte le richieste di cui ai precedenti punti, può essere esteso anche alle seguenti tipologie:

- a) richiedenti residenti nel Comune che utilizzano all'interno del Comune scuole diverse da quella di riferimento;
- b) richiedenti non residenti, che frequentano scuole all'interno del Comune.

L'Amministrazione Comunale si riserva la valutazione di casi particolari e gravi che comportino la modifica della distanza dalle Scuole di competenza, previa presentazione di richiesta scritta e documentata, al fine di concedere eventuali autorizzazioni in deroga alle precedenti disposizioni.

Oli alunni sono trasportati secondo il percorso previsto per gli scuolabus e autobus organizzato lungo i punti di raccolta, percorso che verrà comunicato all'utenza prima dell'avvio del servizio.

Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentano in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano alle fermate ed orario previsto.

Rispetto al percorso di andata, l'Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento dell'ingresso a scuola con la presa in carico da parte del personale di custodia e, nel percorso di ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo con la presa in carico da parte del genitore o di persona adulta delegata il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato all'ufficio scolastico.

La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore nel tratto compreso tra l'abitazione e i punti di salita e di discesa.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

In caso di assenza alla fermata del genitore o della persona adulta delegata si procederà con le modalità previste al successivo art. 8.

Nell'ipotesi di eventuali successive analoghe inadempienze da parte dei medesimi genitori o loro delegati, l'ufficio scolastico potrà valutare la possibilità di sospendere il servizio nei confronti dell'iscritto.

Il servizio potrà essere effettuato, a seconda dei casi, parzialmente o completamente in relazione alle condizioni oggettive, valutate e comunicate agli utenti direttamente dagli Istituti scolastici.

In caso di scioperi o agitazioni sindacali da parte del personale scolastico preannunciate ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, non verrà effettuato il servizio di trasporto scolastico previsto per l'inizio delle lezioni, garantendo solo il trasporto previsto al termine delle stesse.

In caso di scioperi o agitazioni sindacali da parte del personale comunale, ovvero del personale delle ditte incaricate del servizio, preannunciate ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, non si garantisce il servizio di trasporto scolastico, per cui è onere dei genitori o degli esercenti la patria potestà, accompagnare i figli agli istituti di istruzione.

In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali del personale docente e non, ovvero di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (eventi calamitosi, neve, ghiaccio, altro), il normale servizio di trasporto scolastico non potrà essere assicurato.

In caso di entrate scolastiche posticipate rispetto al normale orario delle lezioni dovute ad assemblee sindacali, scioperi o altri motivi contingenti, il servizio di trasporto scolastico sarà garantito con il normale orario di trasporto, a condizione che le istituzioni scolastiche garantiscano la presa in carico degli alunni interessati alle modifiche di orario.

Non è previsto alcun rimborso in caso di mancata effettuazione del servizio per le ipotesi di cui al presente articolo.

Al momento della richiesta di trasporto il genitore prende atto ed accetta le modalità di svolgimento del servizio mediante il presente regolamento.

Art. 3 Modalità per l'erogazione del servizio

Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda, su appositi moduli, all'Ufficio Istruzione entro il 10 giugno dell'anno scolastico precedente a quello di iscrizione e comunque non oltre l'inizio dello stesso.

L'iscrizione viene fissata entro un termine anticipato rispetto all'inizio dell'anno scolastico per consentirne l'agevole organizzazione.

Sono tenuti a presentare domanda di iscrizione al servizio sia coloro che intendono usufruire del servizio

per la prima volta, sia coloro che intendono confermarlo.

Eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico derivanti da trasferimenti di residenza e/o cambiamenti di scuola, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi purché non comportino modifiche negli orari, itinerari e fermate stabilite.

Una volta effettuata l'iscrizione verrà rilasciato all'alunno un tesserino di riconoscimento annuale (abbonamento), con l'indicazione del nome, cognome, scuola e classe frequentata.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento delle tariffe, ovvero dell'abbonamento quale valido titolo di viaggio che attesta una regolare copertura assicurativa (art. 1678 del Codice civile) dovrà essere conservata dall'utente del servizio e tenuto a disposizione per l'eventuale verifica da parte del personale addetto.

L'utente che non è in grado di esibire l'attestazione di pagamento o il tesserino durante il percorso dovrà presentarlo al personale il giorno immediatamente successivo.

In caso di smarrimento potrà essere richiesto un duplicato all'ufficio scolastico.

Art. 4 Modalità di compartecipazione e di pagamento

Le tariffe vengono stabilite annualmente dall'Amministrazione comunale con apposito atto giuntale. In tale atto vengono previste le eventuali tipologie di riduzione per situazioni di disagio.

I pagamenti dovranno essere effettuati anticipatamente rispetto alla fruizione del servizio, presso l'ente preposto alla riscossione, e documentati all'ufficio scolastico per la loro convalida.

Il mancato pagamento della tariffa comporta la non ammissione al servizio.

La mancata o parziale fruizione del servizio non dà diritto al rimborso.

Art. 5 Ritiro dal servizio

L'utente che per motivate ragioni, durante l'anno scolastico non intenderà più utilizzare il servizio di trasporto, dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio comunale competente attraverso la compilazione di un apposito stampato; l'ufficio medesimo provvedere al ritiro dell'abbonamento.

L'utente avrà diritto alla restituzione delle mensilità già versate, solo per i mesi successivi alla data del ritiro.

Art. 6 Accompagnamento sugli scuolabus

Il servizio di assistenza sugli scuolabus è rivolto a garantire la sicurezza nel trasporto dei bambini delle scuole dell'infanzia. Lo stesso viene obbligatoriamente svolto dal personale in incaricato dalle rispettive scuole d'infanzia del territorio comunale.

L'Accompagnatore, ad ogni fermata, è tenuto a scendere e a curare il regolare svolgimento della salita e discesa degli alunni dallo scuolabus, verificando la presenza alla fermata degli adulti responsabili dei singoli alunni,

Qualora le scuole dell'infanzia non garantiscono la presenza di personale per l'assistenza sui mezzi di trasporto, il trasporto scolastico per dette scuole non viene effettuato.

Il Comune garantisce la presenza di personale addetto all'assistenza in caso di minori con problemi di disabilità per i quali l'ASL prescrive l'accompagnamento.

Art. 7 Comportamento durante il trasporto

Durante il trasporto gli alunni devono mantenere un comportamento composto ed educato, non disturbare i compagni di viaggio, usare un linguaggio adeguato, mostrare rispetto per gli arredi e le attrezzature del mezzo pubblico, seguendo i criteri di sicurezza impartiti dall'Accompagnatore e/o dall'Autista, come ad esempio:

- prendere rapidamente posto;
- posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra;
- non alzare il tono della voce;
- non affacciarsi dal finestrino;
- rimanere seduti fino all'arresto del veicolo, quindi prepararsi alla discesa

- qualora fosse necessario attraversare la strada dopo la fermata dello scuolabus, attendere che questo sia ripartito e si sia allontanato in modo da recuperare la visibilità di eventuali altri veicoli transitanti sulle carreggiate.

Ripetuti comportamenti ineducati da parte degli alunni, richiamati all'ordine dagli Autisti od Accompagnatori senza successo, devono essere riferiti, dagli stessi, all'ufficio scolastico che informerà i genitori.

In caso di comportamento scorretto dell'alunno e, secondo la gravità, l'Amministrazione Comunale adotta i seguenti provvedimenti:

- richiamo verbale da parte dell'autista;
- ammonizione scritta;
- sospensione dell'utilizzo del servizio senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito.

In caso di eventuali danni arrecati al mezzo, si provvederà a richiederne il risarcimento agli esercenti la potestà genitoriale, previa quantificazione dei danni stessi.

Art. 8 Affidamento degli alunni

Alle fermate dello scuolabus gli alunni devono essere affidati ai genitori o a persone dagli stessi preventivamente autorizzate mediante delega scritta consegnata, unitamente a fotocopia della carta di identità di delegante e delegato, all'ufficio comunale competente.

E' obbligo inderogabile, da parte del genitore, o chi per esso, di attendere l'alunno alla fermata e all'orario stabiliti.

Nell'impossibilità di consegnare, alla fermata e orario prestabiliti, il minore al genitore o a persona adulta da esso indicata, per cause ad essi imputabili in assenza di valida giustificazione, verrà data immediata comunicazione all'Autorità. In tali casi al termine del percorso il minore verrà accompagnato presso l'Ufficio della Polizia Locale o dei servizi sociali in attesa che lo stesso venga prelevato dal genitore.

L'Amministrazione potrà quantificare i danni derivanti dal disservizio ed i maggiori costi sostenuti, e richiederne il pagamento ai genitori inadempienti anche mediante innalzamento della retta per l'importo così quantificato.

Qualora, senza giustificato motivo, non sarà presente il genitore o il suo incaricato, alla fermata dello scuolabus, oltre al pagamento dei danni o della penale di cui al punto precedente, il responsabile del trasporto scolastico potrà, a suo insindacabile giudizio disporre, con proprio provvedimento la sospensione del minore dall'utilizzo del servizio. In tal caso sarà onere dei genitori provvedere all'accompagnamento del minore alle scuole.

Art. 9 Verifiche funzionalità del servizio - reclami

Reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati all'ufficio scolastico che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire opportune spiegazioni nel termine massimo di 30 gg. dalla presentazione.

Art. 10 Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le norme previste dal Codice Civile e dalla legislazione di riferimento.